

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**SEZIONE DI LECCE**

**RICORSO**

**PER: LONGO ANGELA** (cf. LNGNGL76L46I119R) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 6.07.1976, **VANTAGGIATO ANGELA** (c.f. VNTNGL83A70E506J) nata a Lecce il 30.01.1983, **CITIULO LAPORTA ANNA RITA** (c.f. CTLNRT70C53B180I) nata a Brindisi il 13.03.1970, **BRICCHETTO ANGELA** (c.f. BRCNGL71M45B180U) nata a Brindisi il 5.08.1971, **LIBRATO FRANCESCA** (c.f. LDRFNC77R44F152W) nata a Mesagne (BR) il 4.10.1977, **COPPOLA COSIMA ANNA** (c.f. CPPCMN82A52F152Z) nata a Mesagne (BR) il 12.01.1982, **BARBUZZI MARIA VALERIA** (c.f. BRBMVL73M42F152I) nata a Mesagne (BR) il 2.08.1973, **DI CEGLIE DOMENICA** (c.f. DCGDNC70D63D508R) nata a Fasano (BR) il 23.04.1970, **BIANCHI LUCIA** (c.f. BNCLCU74R65H096E) nata a Putignano (BA) il 25.10.1974, **DE FILIPPIS FRANCESCO** (c.f. DFLFNC78R09I119X) nato a San Pietro Vernotico (BR) il 9.10.1978, **MASTRO GIOVANNA** (c.f. MSTGNN78P42C424S) nata a Ceglie Messapica (BR) il 02.09.1978, **LORENZO ANNAMARIA** (c.f. LRNNMR78M69B506G) nata a Campi Salentina (LE) il 29.08.1978, **PUNZI CARMELA** (c.f. PNZCML74D63Z112M) nata in Germania il 23.04.1974, **SICILIANO MARIA ADDOLORATA** (c.f. SCLMDD68E58I396F) nata a San Vito dei Normanni (BR) il 18.05.1968, **PEPE FRANCESCA** (c.f. PPEFNC81E69B180Q) nata a Brindisi il 29.05.1981, **NATALE VIVIANA** (c.f. NTLVVN82C70F152G) nata a Mesagne (BR) il 30.03.1982, **PAGLIARA ANTONIETTA** (c.f. PGLNNT68A53I396K) nata a San Vito dei Normanni (BR) il 13.01.1968, **PAGLIARA LUIGINA** (c.f. PGLLGN77A56D761T) nata a Francavilla Fontana (BR) il 16.01.1977, **TERMITE VIRGINIA** (c.f. TRMVGN73M43I396E) nata a San Vito dei Normanni (BR) il 3.08.1973, **PIGNATELLI EMILIA** (c.f. PGNMLE72L45B180V) nata a Brindisi il 05.07.1972, **SAPONARO MARIA**

**DOMENICA** (c.f. SPNMDM73H54I045Z ) nata a San Michele Salentino (BR) il 14.06.1973, **LONGO MARIA** (c.f. LNGMRA64M44H822F) nata a San Donaci (BR) il 4.08.1964, **PRETE STEFANIA** (c.f. PRTSFN81H48I119M) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 8.06.1981, **LAMENDOLA LUCIANA** (c.f. LMNLCN82E59B180B) nata a Brindisi il 19.05.1982, **BARBA STEFANIA** (c.f. BRBSFN67S45B180S) nata a Brindisi il 5.11.1967, **CALZOLARO MARIA ROSARIA** (c.f. CLZMRS70H47E506I) nata a Lecce il 7.06.1970, **OLIVA SERENA** (c.f. LVOSRN81T58I119H) nata a San Pietro Vernotico (Br) il 18.12.1983, **CAPOBIANCO CINZIA** (c.f. CPBCNZ83H41B180Q) nata a Brindisi il 1.06.1983, **FRANCAVILLA GRAZIA** (c.f. FRNGRZ83B62B180C) nata a Brindisi il 22.02.1983, **RUCCO GIUSEPPINA** (c.f. RCCGPP80L43B506Y) nata a Campi Salentina (LE) il 3.07.1980, **MARSEGLIA TEODORA** (c.f. MRSTDR73S46B180V) nata a Brindisi il 6.11.1973, **DEL PRETE MARIANGELA** (c.f. DLPMNG83M56B180Z) nata a Brindisi il 16.08.1983, **CIRACI VALENTINA** (c.f. CRCVNT83A58A662E) nata a Bari il 18.01.1983, **PUTIGNANO GIUSEPPINA** (c.f. PTGGPP79M46F152J) nata a Mesagne (BR) il 6.08.1979, **ESPOSITO IVANA** (c.f. SPSVNI83H62Z112N) nata in Germania il 22.06.1983, **ZITO DEBORAH** (c.f. ZTIDRH78S52C424S) nata a Ceglie Messapica (BR) il 12.11.1978, **BONGIORNO ISABELLA** (c.f. BNGSLL79R57C034C) nata a Cassino (FR) il 17.10.1979, **FORASTIERE FRANCESCA** (c.f. FRSFNC77C47L049A) nata a Taranto il 7.03.1977, **DE PREZZO MARIA** (c.f. DPRMRA65P59L711Y) nata a Veglie (LE) il 19.09.1965, **MONACO MANUELA** (c.f. MNMNL83D53L049B) nata a Taranto il 13.04.1983, **DI MAGGIO VITTORIA** (c.f. DMGVTR74D43L049G) nata a Taranto il 3.04.1974, **RIGLIANO ANTONIETTA** (c.f. RGLNNT73A69B506R) nata a Campi Salentina (LE) il 29.01.1973, **MARTINA LUCIANA** (c.f. MRTLCN76L70A662J) nata a Bari il 30.07.1976, **RAMPINO ANGELINA ANNA** (c.f. RMPNLN65P65L383Y) nata a nata a Trepuzzi (LE) il 25.09.1965, **SEMERANO ANNA IVANA**(c.f.

SMRNVN74H52I119Q) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 12.06.1974, **NUZZOTE ANNA MARIA** (c.f. NZZNMR75R43I549V) nata a Scorrano (LE) il 03.10.1975, **VISSICCHIO STEFANIA** (c.f. VSSSFN62A52E506O) nata a Lecce il 12.01.1962, **FORTUNATO ESTERINA** (c.f. FRTSRN70P54I119R) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 14.09.1970, **DE MICHELI LUCIA** (c.f. DMCLCU78T51B936O) nata a Casarano (LE) l'11.12.1978, **DE MICHELI BARBARA** (c.f. DMCBBR79S66B936L) nata a Casarano (LE) il 26.11.1979, **DE LUCA GIULIETTA** (c.f. DLGGTT68E51L383C) nata a Trepuzzi (LE) l'11.05.1968, **RUFFO SABRINA** (c.f. RFFSRN79E70D862L) nata a Galatina (LE) il 30.05.1979, **MARIANO PAMELA** (c.f. MRNPML81H66D862I) nata a Galatina (Le) il 26.06.1981, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trepuzzi (Le) alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

***Ricorrenti***

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

**NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO**, in persona dei Dirigenti *p.t.*, domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

***Resistenti***

**E NEI CONFRONTI DI: MASTRIA MARIA GRAZIA, TRAMACERE LUCIA, CATAMO ANNA MARIA, VINCI RITA, PISANELLI SIMONA**

*Controinteressati*

**PER**

**L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ANCHE  
MEDIANTE *DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE* AI SENSI  
DELL'ART. 56 CPA**

- 1) Dell'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi alleggeranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”*.
- 2) Del provvedimento prot. **AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.

- 3) Dell'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0013248 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *"In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico".*

\* \* \*

- 4) Dell'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPBR/0009758 del 15.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Brindisi, nella parte in cui recita *"In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico".*
- 5) Del provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010060 del 20.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia**

- di Brindisi**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*.
- 6) Dell'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPBR/0010061 del 20.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola primaria – posto comune e inglese – inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Brindisi (scorrimento della graduatoria), nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.
- 7) Del provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010164 del 21.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo

determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese disposti con provvedimento n. 10060 del 20.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*.

- 8) Del provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010319 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune, disposti con i provvedimenti n. 10060 del 20.09.2020 e n. 10164 del 21.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*.
- 9) Del provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010322 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021

con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l’inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all’ assegnazione dell’incarico”*.

\* \* \*

- 10) Della **comunicazione di estremi ignoti** avente ad oggetto *“Convocazioni da GAE per la proposta di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 del personale docente di scuola dell’infanzia e scuola primaria, posto comune e di sostegno. Aggiornamento disponibilità e ulteriori precisazioni”* pubblicata sul sito dell’Ambito Territoriale di Taranto il 16.09.2020 con la quale il Dirigente dell’USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, ha previsto che *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato, condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente ) prevista stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato). A tal fine gli stessi consegneranno al momento della nomina obbligatoriamente il provvedimento giudiziale, che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza, questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”*.
- 11) Del **provvedimento di estremi ignoti**, non conosciuto dai ricorrenti, con cui il Dirigente dell’USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l’a.s.



2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.

- 12) Dell'**avviso di estremi ignoti pubblicato il 25.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, per la proposta di assunzione e tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.
- 13) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

### FATTI

I fatti a base del ricorso sono complessi e dunque, per rendere più facile la loro lettura, verranno divisi in due parti.

La prima racconta la vicenda specifica in cui sono stati coinvolti i ricorrenti, la seconda l'antefatto alla base della vicenda.

I provvedimenti impugnati, pur essendo di Uffici Scolastici Territoriali diversi, sono identici e dunque annullabili per gli stessi motivi.

I ricorrenti sono diplomati all'Istituto Magistrale entro l'a.s. 2001/2002 e lavorano con contratti a tempo determinato nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e/o di sostegno.

Essi insegnano come precari da anni in quanto inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto per via di provvedimenti cautelari del TAR del Lazio o del Consiglio di Stato, ovvero – nel caso dei ricorrenti delle GAE di Lecce - re-inseriti in ragione della sentenza del T.A.R. per la Puglia sez. di Lecce n. 616/2020-.

Al fine di fornire all'ecc.mo Collegio, e prima ancora al Presidente per l'istanza di misura cautelare monocratica, un **quadro ordinato e schematico delle situazioni di ciascun ricorrente, e dei relativi provvedimenti giurisdizionali** grazie ai quali i ricorrenti sono inseriti in GAE con riserva, si veda il prospetto riepilogativo allegato al presente ricorso che ne costituisce parte integrante (**allegato n. 1**), nonché le decisioni giurisdizionali in esso indicate (**allegati da 8 a 22**).

**L'inserimento con riserva nelle predette graduatorie – come è ovvio – ha sempre permesso loro, in tutti questi anni, di essere destinatari di incarichi di supplenza (anche di durata annuale) maturando così punteggio e professionalità.**

Quest'anno però gli Ambiti Territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto hanno cambiato inspiegabilmente orientamento.

Per quest'anno scolastico i citati ambiti territoriali **con le note nn. 12447/2020 e 13248/2020 (AT di Lecce), con le note nn. 9758/2020 e 10061/2020 (AT di Brindisi), e con le note n. 9855/2020 e del 25.09.2020 (senza di protocollo) (AT di Taranto)**, hanno convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria (posto comune, di sostegno e inglese) per il conferimento dei contratti a tempo determinato (**allegati n. 2, 2bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies**). Gli avvisi riportavano l'elenco degli aspiranti inseriti in GAE, nonché le istruzioni generali per l'accettazione della nomina e la scelta delle sedi. I ricorrenti, collocati in posizione

utile ciascuno nella graduatoria di appartenenza, sono stati convocati, ma contrariamente agli altri anni non hanno ottenuto alcun incarico.

Gli uffici territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto infatti – inaspettatamente – hanno inserito negli avvisi di convocazione una singolare formula “di selezione” dei candidati: potevano accettare l’incarico solo quei docenti inseriti in GAE con riserva il cui provvedimento giurisdizionale (che ha consentito l’inserimento in GAE) avesse riportato l’espressione ad **“ogni effetto di legge” o formula equivalente** (v. allegato 2).

**Negli avvisi di convocazione degli Ambiti Territoriali di Lecce e Brindisi** si legge *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”.*

Dello stesso tenore sono gli **avvisi di convocazione dell’Ambito Territoriale di Taranto** che recitano *“In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l’inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”.*

I ricorrenti nel leggere gli avvisi di convocazione sono rimasti chiaramente increduli e sgomenti, anche perché, **con lo stesso provvedimento giurisdizionale, l’anno scorso e gli altri anni hanno ottenuto l’incarico annuale.**

Molti di loro però, convinti di avere diritto all’assegnazione degli incarichi, hanno comunque partecipato alle operazioni di nomina – accedendo alla piattaforma

telematica – e procedendo così alla scelta delle sedi, ma naturalmente le loro istanze non sono state prese in considerazione.

Ed infatti, **negli avvisi (n. 12762 del 16.09.2020 AT di Lecce; nn. 10060 del 20.09.2020 e 10322 del 23.09.2020 AT di Brindisi; l'AT di Taranto non ha neppure pubblicato le risultanze delle assegnazioni)** con cui gli Ambiti Territoriali hanno pubblicato gli esiti delle convocazioni, i ricorrenti non risultano destinatari di alcun contratto! (**allegati n. 3, 3bis, 3 ter**).

Gli insegnanti in questione dunque - dopo tanti anni di insegnamento nella scuola - si sono ritrovati disoccupati.

## II

I ricorrenti hanno come titolo di studio un diploma magistrale conseguito prima del 2001/02. Nella vicenda questo è un aspetto importante.

E per questo motivo, prima di passare ai motivi di diritto del ricorso, è opportuno fare un breve *focus* sui fatti che hanno interessato i diplomati magistrale negli ultimi anni.

L'Istituto Magistrale, per moltissimi anni, prima dell'istituzione del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha formato gli insegnanti della scuola dell'infanzia (già materna) e primaria (già elementare).

Ed infatti, il titolo di studio conseguito dagli allievi degli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'Infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentale dell'istituto magistrale (per la scuola Primaria), **è abilitante, secondo l'art. 3R.D. 06.05.1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16.04.94 n.297 (T.U. Istruzione).**

Nonostante ciò, però, gli insegnanti in possesso di detto titolo non hanno mai avuto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali, prima permanenti ed ora ad esaurimento, che consentono l'accesso ai ruoli dei docenti, e questo perché il MIUR ha sempre ignorato il precetto normativo.

**Invero, nessuna legge o decreto relativo all'inserimento dei docenti in dette graduatorie, e al loro aggiornamento, ha mai contemplato l'ingresso dei diplomati magistrale nelle stesse.**

Ed è per questo motivo che nel 2011 un gruppo di insegnanti in possesso del diploma magistrale ha impugnato i decreti di inserimento e aggiornamento delle graduatorie, il D.M. n. 44 del 12.05.2011 (di aggiornamento delle GAE) e il D.M. n. 62 del 13.07.2011 (di aggiornamento delle graduatorie di Istituto), nella parte in cui non consentivano l'inserimento nelle graduatorie dei diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 in quanto abilitati.

Il ricorso, con D.P.R. del 25.03.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.05.2014, è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto, secondo quanto previsto nella motivazione del parere espresso dal Consiglio di Stato n. 4929/2012 ad esso allegato.

È stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, circa la censura di illegittimità della normativa relativa all'inserimento nelle GAE, ma è stata accolta la censura del D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale.

**In sostanza, la grande novità del parere del Consiglio di Stato è stata quella di sancire che il diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 è da considerarsi abilitante a tutti gli effetti.**

Il parere prima, ed il D.P.R. del 25.02.2014 che lo ha recepito poi, hanno però lasciato la questione relativa al diritto dei diplomati magistrale in sospeso per ciò che riguardava l'inserimento nelle GAE.

Il tema è stato invece definitivamente chiarito dalla **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015** che non solo ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale, ma ha altresì annullato il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, nella parte in cui non consente l'iscrizione nelle GAE ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Anche dopo tale riconoscimento, il MIUR non ha emanato alcun provvedimento per consentire l'inserimento in GAE dei diplomati magistrale e i ricorrenti, avendo certezza del loro diritto, sono stati costretti a presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia prescelta (Lecce, Brindisi o Taranto) per la Scuola primaria e dell'Infanzia tramite raccomandata a.r.

È inutile dire che essi non sono stati inclusi, né hanno ricevuto alcuna risposta in riscontro.

**Peraltro, in data 30.06.2015, il MIUR ha emanato una circolare con la quale ha dato istruzioni agli Uffici territoriali, stabilendo di inserire in GAE a titolo definitivo tutti coloro che sono stati già destinatari di una sentenza o di un'ordinanza cautelare che riconoscesse il loro diritto e, con riserva, tutti coloro che hanno iniziato un contenzioso per gli stessi motivi.**

Da allora – comunque – nulla si è mosso per i diplomati magistrale, finché, in data **16.02.2016, il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR ha emanato il Decreto n. 89 con il quale, all'art. 2** ha previsto che: *“I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'Infanzia e Primaria (...) entro il 1° febbraio 2016 possono chiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di Istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”*.

Il MIUR, dunque, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, ha previsto l'inserimento dei diplomati all'Istituto Magistrale nelle Graduatorie di Istituto, ma non anche quello nelle GAE.

Ebbene, **i ricorrenti, come migliaia di altri colleghi, nel 2016 hanno proposto istanza di inserimento nelle GAE**, ma sono state loro rigettate per i motivi innanzi detti.

Per questi motivi, gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio - Sez. di Roma (si veda **allegato 1** – prospetto con indicazione dei ricorsi presentati da ciascun ricorrente),

Il TAR del Lazio, Sez. III *Bis* di Roma, ha accolto l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati e ha disposto con ordinanza **l'inserimento con riserva di moltissimi ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento**. In alcuni casi, invece, l'inserimento con riserva nelle graduatorie è stato disposto con ordinanza o decreto del Consiglio di Stato, ed in altri ancora re-inseriti (come innanzi vedremo) con sentenza del T.A.R. di Lecce (v. **allegati n.1 e da 8 a 22**).

I ricorrenti sono così stati inseriti nelle GAE della provincia in cui avevano fatto richiesta (Lecce, Brindisi o Taranto).

**Da allora essi sono in GAE con la riserva T e lavorano con contratti a tempo determinato.**

A questo punto però è successo qualcosa che ha sconvolto il quadro delle aspettative di migliaia di diplomati magistrale. In data 15 novembre 2017 l'**ADUNANZA PLENARIA del Consiglio di Stato**, con sentenza n. 11 del 15 novembre 2017, pubblicata il 20 novembre 2017, ha stabilito che: *“i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservano il proprio valore legale di titolo di studio e consentono (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) di partecipare all'abilitazione all'insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Ciò implica che il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore. In tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del*

*diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la legge 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie. In definitiva, quindi, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall'art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell'art. 402 D.lgs. 297/1994).*

E' inutile dire che il predetto pronunciamento ha generato una deflagrazione nel contesto scuola primaria e dell'infanzia. Migliaia di insegnanti precari, già inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto, da un momento all'altro, hanno visto il futuro nero. E per il MIUR la "questione diplomati magistrale", è diventata una questione sociale, oltre che giuridica, a cui trovare una soluzione.

A seguito del predetto pronunciamento, nel dicembre 2017, il TAR del Lazio - con sentenze ex art. 60 c.p.a. - si pronunciava sul merito dei ricorsi di alcuni ricorrenti, e li respingeva. (I ricorsi di altri ricorrenti sono invece pendenti e non sono stati ancora definiti con sentenza).

Le predette sentenze del T.A.R. del Lazio sez. di Roma – sez. III bis n. 606/2018 e 273/2018 sono state tuttavia appellate dinanzi al Consiglio di Stato ed **i giudizi sono ancora pendenti con i N.R.G. 5358/2018 e 5360/2018.**

**In virtù dell'appello al Consiglio di Stato alcuni ricorrenti hanno dunque mantenuto la loro posizione con riserva in graduatoria. Altri hanno invece continuato a mantenere la loro posizione in GAE con riserva in base ai provvedimenti cautelari emanati dal TAR Lazio – sezione di Roma o dal Consiglio di Stato.**



Come si vedrà meglio nella parte in diritto, anche l'ultimo provvedimento normativo di aggiornamento delle GAE, il **D.M. n. 374 del 24.04.2019 - "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra"**, all'art. 6, prevede:

*"1. **Devono** chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:*

*a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;*

***b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8"**.*

Ebbene, nonostante la chiara volontà del Miur di voler tenere in GAE i diplomati magistrale con giudizi ancora pendenti, **l'AMBITO TERRITORIALE DI LECCE**, nella stessa data della pubblicazione, da parte del MIUR, del D.M. n. 374/2019, il 24 aprile, ha emanato un decreto con cui ha disposto la cancellazione di alcuni ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento.

Lo stesso giorno dunque, la stessa amministrazione, il MIUR ha emanato due provvedimenti di segno opposto: il Ministro ha previsto la permanenza in GAE e l'aggiornamento delle posizioni di tutti coloro che sono in GAE con riserva e hanno un ricorso pendente, e il Dirigente dell'AT di Lecce ha disposto la cancellazione definitiva dalle GAE.

A questo punto i ricorrenti **Rigliano, Martina, Rampino, Semerano, Nuzzote, Vissicchio, De Micheli B., De Micheli L., De Luca, Mariano e Ruffo**, iscritti nelle GAE di Lecce, hanno proposto innanzi al TAR Puglia – sezione di Lecce il **ricorso iscritto con RGN. 924/2019** con il quale hanno chiesto l'annullamento del decreto con cui l'AT di Lecce aveva disposto il loro depennamento dalle GAE della

scuola dell'infanzia e primaria, nonché di tutti i provvedimenti con cui erano state apportate integrazioni alle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non contemplavano il nominativo dei ricorrenti.

**Il predetto ricorso è stato accolto con la sentenza n. 616/2020 del 15.06.2020 (allegato n. 22).**

Con il citato provvedimento codesto ecc.mo Collegio ha ordinato all'amministrazione scolastica di mantenere in graduatoria, con riserva, tutti i docenti la cui situazione non sia definita dall'autorità del giudicato. Secondo il Tribunale amministrativo, il D.M. n. 374/2019 nella parte in cui non consente l'aggiornamento delle graduatorie a quei soggetti che hanno ricevuto "sentenze di merito sfavorevoli" si riferisce alle sole situazioni coperte da giudicato; per converso **tutti i docenti la cui situazione non sia ancora definita dall'autorità del giudicato devono continuare ad essere in graduatoria.**

L'Ambito Territoriale di Lecce in esecuzione delle citate sentenze ha effettivamente inserito i ricorrenti coinvolti in questa vicenda nelle predette GAE, salvo però ridurre il suddetto inserimento ad un mero dato formale e cartolare. Peraltro, altri Ambiti Territoriali del MIUR hanno avuto un diverso comportamento e non hanno posto alcuna limitazione ai c.d. riservisti (si veda in allegato n. 4 le convocazioni dell'A.T. di Foggia).

**Riepilogando - dunque - tutti i ricorrenti sono inseriti in GAE con riserva in ragione di provvedimenti cautelari del TAR Lazio o del Consiglio di Stato, e quelli di Lecce innanzi citati anche grazie ad una sentenza del T.A.R. di Lecce che ha indotto l'A.T. di Lecce a re-inserirli dopo averli cancellati (v. allegati 1 e da 8 a 22).**

Nelle convocazioni pubblicate in questi giorni dagli Ambiti Territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto TUTTI I RICORRENTI inseriti in GAE con riserva (sia coloro che sono stati reinseriti a seguito della sentenza del TAR Lecce, sia coloro che non sono

mai stati cancellati), sono stati convocati ma poi sono stati esclusi dal conferimento delle supplenze, come se nelle graduatorie non fossero presenti!

La loro presenza in elenco è dunque illegittimamente ignorata. E ciò, nonostante **l'inserimento in graduatoria attribuisca di per sé la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato secondo la disponibilità di cattedre e la posizione in graduatoria (v. a mero titolo esemplificativo T.A.R. Lazio sezione VI sent. N. 7104/2016, C.d.S. ord. Nn. 5219/2015 e 10847/2015).**

**I ricorrenti, pertanto, in virtù dell'inserimento con riserva nelle GAE della scuola dell'infanzia e primaria, hanno diritto ad ottenere contratti a tempo determinato.**

Se l'amministrazione non avesse apposto sulle convocazioni quella clausola, i docenti avrebbero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, in quanto, come si può accertare dagli esiti delle convocazioni hanno ricevuto il conferimento dell'incarico, colleghi che avevano una posizione inferiore in graduatoria rispetto a quella dei ricorrenti.

Tutto ciò premesso risulta evidente, anche all'uomo della strada, come i provvedimenti impugnati siano aberranti e presentino diversi profili di illegittimità che è arrivato il momento di analizzare.

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA MINISTERIALE N. 26841 DEL 5.09.2020 e del D.M. N. 374/2019. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL GIUDICATO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

**A)**

Nell'analisi dei fatti è contenuta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della "questione diplomati magistrale" e, già dalla semplice lettura di essi, è agevole comprendere come i ricorrenti abbiano subito un provvedimento illegittimo, ingiustificato e fortemente sperequativo rispetto ai colleghi che, nella stessa situazione (inseriti in GAE con riserva) continueranno a lavorare con contratti a tempo determinato e indeterminato da parte del MIUR.

Tuttavia, è d'obbligo, oltre che opportuno, approfondire alcuni aspetti normativi e giuridici della vicenda.

Inevitabilmente nell'analisi si incorrerà in concetti già toccati nella parte in fatto, e – pur essendo necessario – si chiede pazienza al Collegio nel leggere di una vicenda che ha avuto inizio molti anni fa e che è diventata di allarme sociale poiché è coinvolto il futuro di migliaia di famiglie italiane.

Preliminarmente, è bene avere un'idea precisa di ciò che sono le GAE (graduatorie ad esaurimento) provinciali.

La **legge n. 124/99** ha previsto un **doppio canale di reclutamento dei docenti**, uno riservato agli idonei dell'ultimo **concorso a cattedra** inseriti in una graduatoria di merito cristallizzata, ed uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione da inserire in una **graduatoria permanente** (antesignana della graduatoria ad esaurimento) dinamica da aggiornare, inizialmente ogni anno, e valida anche per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Nel 1999-2001 si sono abilitati quasi 200.000 docenti, grazie alle abilitazioni conseguite al termine dei corsi riservati, alle idoneità conseguite al concorso a cattedra e all'esame di abilitazione conseguito dagli abilitati del I ciclo SSIS. Nel frattempo infatti sono state istituite le SSIS, e cioè dei percorsi universitari al termine dei quali gli aspiranti docenti conseguivano l'abilitazione all'insegnamento. **Nessuno, in quegli anni, considerava il diploma magistrale come titolo abilitante.**

Il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti è avvenuto nel febbraio 2002, quando si sono abilitati docenti con il I ed il II ciclo SSIS.

La legge n. 143/04 ha stabilito che le graduatorie permanenti si sarebbero aggiornate ogni due anni.

La **legge 296/06** (legge finanziaria 2007), con l'art.1, comma 605, ha **sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento**, quindi in graduatorie "bloccate" ai nuovi ingressi e con la possibilità di aggiornamento del solo punteggio dei docenti già inseriti (e la possibilità per gli stessi di cambiare provincia) ogni due anni. La legge 106/11 ha poi portato l'aggiornamento a tre anni, cadenza ancora in vigore (anche se per quelle del 2014-2017 vi è stata una proroga di due anni).

Bloccare le graduatorie ha significato cristallizzarle ed attendere il lento esaurimento delle stesse.

I decreti di aggiornamento delle GAE che si sono susseguiti dall'istituzione delle SSIS ad oggi sono: D.M. n. 146/00, D.M. 19.03.01, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.03, D.D.G. 21.04.04, D.D.G. 31.03.2005, D.D.G. 16.03.07, D.M. n. 42 dell'08.04.09, D.M. 12.05.11 n. 44, D.M. n. 235 del 01.04.2014.

Nel 2017 e 2018 non sono stati emanati decreti di aggiornamento; vi sono state delle proroghe, fino al D.M. n. 374 del 24.04.2019, di cui si è detto e si dirà più innanzi.

Da 5 anni dunque le graduatorie ad esaurimento non venivano aggiornate.

In data 24.04.2019 il MIUR ha emanato il D.M. n. 374 che ha imposto agli uffici territoriali del MIUR di tenere in GAE con riserva coloro che avessero giudizi pendenti.

Nonostante ciò, in quest'occasione, come si è già detto, i ricorrenti **Rigliano, Martina, Rampino, Semerano, Nuzzote, Vissicchio, De Micheli B., De Micheli L., De Luca, Mariano e Ruffo** sono stati depennati pur avendo **giudizi pendenti al Consiglio di Stato con R.G.N. 5358/2018 e 5360/2018**.

A questa discriminazione ha posto rimedio codesto ecc.mo Tribunale, il quale **con la sentenza n. 616/2020 ha obbligato l'amministrazione a mantenere in graduatoria, con riserva, i ricorrenti.**

La predetta sentenza è stata correttamente eseguita dall'amministrazione scolastica provinciale, tanto è vero che tutti i ricorrenti delle GAE di Lecce risultavano inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria pubblicate con **decreto prot. n. 9859 del 4.08.2020** dall'AT di Lecce.

Anche i ricorrenti inseriti con riserva nelle GAE di Brindisi e Taranto (non avendo avuto la vicissitudine di quelli di Lecce) risultavano correttamente nelle predette graduatorie pubblicate rispettivamente con **decreto prot. n. 7438 del 14.08.2020 e con decreto n. 7305 del 7.08.2020**.

Tuttavia, secondo una propria arbitraria interpretazione delle statuizioni del Giudice Amministrativo e della normativa innanzi approfondita, gli Ambiti Territoriali competenti hanno sì inserito con riserva i ricorrenti nelle GAE della provincia di appartenenza, ma hanno inspiegabilmente limitato tale inclusione al solo dato formale della loro presenza in GAE, escludendoli dai contratti a tempo determinato.

Non vi è chi non veda l'iniquità, prima ancora che l'illegittimità, di tale comportamento che non solo arreca un grave danno, economico e professionale ai ricorrenti, ma che si pone in palese contrasto con due norme: **l'art. 21 septies della legge n. 241/1990** e la **nota ministeriale n. 26841 del 5.09.2020** recante "*Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2020/21*" (allegato n. 6). Analizziamole entrambe.

**L'art. 21 septies della legge n. 241/1990** così recita: "*E' nullo il provvedimento amministrativo che (...) è stato adottato in violazione o elusione del giudicato*".

Ebbene, non v'è chi non veda come il provvedimento amministrativo che esclude i ricorrenti dalle supplenze annuali violi il giudicato della sentenza del T.A.R. di Lecce **n. 616/2020 del 15.06.2020 e di tutti i provvedimenti cautelari che hanno disposto il loro inserimento in GAE con riserva.**

La sentenza del TAR di Lecce, infatti, prevede l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione dalle GAE dei ricorrenti Rigliano, Martina, Rampino, Semerano,

Nuzzote, Vissicchio, De Micheli B., De Micheli L., De Luca, Mariano e Ruffo e sanciscono il loro diritto a permanere nelle predette graduatorie con riserva, ma la permanenza in graduatoria con riserva prevede degli effetti; non può essere un dato solo formale.

Stesso discorso per gli altri ricorrenti, spesso nei provvedimenti cautelari che hanno disposto il loro inserimento con riserva in GAE si legge addirittura in maniera espressa che “l’accoglimento della domanda cautelare comporta anche la stipula del contratto”.

**L’essere in GAE con riserva significa che il docente deve essere nominato a tempo determinato o indeterminato** (asseconda del diritto che genera la sua posizione in graduatoria) **con condizione risolutiva espressa legata all’esito del giudizio di merito.**

Peraltro, gli AT di Lecce, Brindisi e Taranto e tutti gli altri ambiti d’Italia hanno sempre operato in questo modo. Solo quest’anno gli uffici scolastici convenuti hanno deciso di escludere i ricorrenti che non avessero scritto sul provvedimento giurisdizionale “*ad ogni effetto di legge*”.

Questa formula ci lascia stupiti. Cosa vuol dire? Le ordinanze cautelari e le sentenze dei giudici non valgono già di per sé “ad ogni effetto di legge”? C’è forse qualche effetto non coperto? E’ ovvio che dall’inserimento con riserva derivino tutti gli effetti di legge, altrimenti gli insegnanti perché lo avrebbero richiesto, e la normativa scolastica perché lo avrebbe previsto? Solo per vedere un nome in un elenco?

I ricorrenti sono stati inseriti in GAE per essere nominati a tempo determinato o indeterminato, e quindi per avere la possibilità di **LAVORARE!**

E d’altra parte a questa formula di selezione hanno pensato solo gli Ambiti Territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto, perché gli altri ambiti territoriali della stessa Puglia non l’hanno utilizzata (si veda l’avviso di convocazione di Foggia – allegato n. 4). Evidentemente non vi era nemmeno un’indicazione in tal senso dell’Ufficio

Scolastico Regionale, che peraltro sarebbe stata illegittima, data la nota del MIUR n. 26841 del 5.09.2020 che adesso andiamo ad analizzare

\* \* \*

Con la **Nota prot. n. 26841 del 5.09.2020** il Ministero dell'Istruzione, per l'a.s. 2020/2021, ha dettato i criteri e le regole che gli Uffici Scolastici periferici devono seguire nel conferimento delle supplenze (v. **allegato n. 5**).

Il caso di specie è regolato dal paragrafo dedicato alle **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO** il quale al terzo capoverso prevede che **“In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”**.

Dal dettato normativo – estremamente chiaro – si giunge a una duplice conclusione:

- a) i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali (e tali sono le GAE) possono, come è ovvio che sia, stipulare contratti a tempo determinato;
- b) i predetti contratti devono contenere una clausola risolutiva.

Orbene, alla luce delle istruzioni ministeriali in materia di supplenze emerge in maniera ancora più evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta, la quale arbitrariamente e in violazione delle indicazioni fornite dal Ministero, ha deciso di limitare il conferimento delle supplenze a quei soli docenti destinatari di un provvedimento cautelare che riporta la dicitura “ogni effetto di legge” o formula equivalente.

Peccato però che nessuna previsione di tal genere sia stata prevista dal Ministero dell'Istruzione! Essa, si ripete è stata frutto di una scelta arbitraria dell'amministrazione locale!

Sembra quasi che le amministrazioni scolastiche provinciali (di Lecce, Brindisi e Taranto) abbiano voluto superare la sentenza di codesto ecc.mo TAR che ha imposto l'inserimento in GAE con riserva dei ricorrenti, nonché di tutti i provvedimenti



cautelari del TAR Lazio – sez. di Roma e del Consiglio di Stato, emanando dei nuovi atti reiterativi degli stessi vizi (degli atti impugnati nei precedenti giudizi) e lesivi degli interessi dei ricorrenti. Nella fattispecie in esame la P.A. ha pregiudicato ulteriormente l'interesse degli insegnanti, nei termini in cui era stato giurisdizionalmente soddisfatto.

**A seguito della n. 616/2020 del T.A.R. Lecce e dei provvedimenti cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato i ricorrenti sono stati inseriti e (nel caso di Lecce) re-inseriti in graduatoria con riserva; essi quindi a buon diritto si aspettavano, risultando in posizione utile, di essere convocati e di ottenere l'assegnazione degli incarichi.**

**Ma ciò come più volte detto non è accaduto!**  
Tutti i principi surrichiamati non possono soffrire eccezioni sol perché, nella fattispecie, i ricorrenti hanno potuto beneficiare dell'ingresso in GAE “con riserva”!  
**L'ammissione con riserva nelle GAE vale di per sé a tutti gli effetti e dà diritto sia all'assunzione a tempo determinato che a tempo indeterminato.**

Nel caso di specie, invece, l'illegittimo e arbitrario operato dell'Amministrazione convenuta sta compromettendo gravemente le legittime aspettative professionali dei docenti, che si ritrovano precari e disoccupati.

Ai ricorrenti, come detto, pur risultando in posizione utile in graduatoria, non è stato assegnato alcun incarico di docenza, sebbene essi siano inseriti nelle GAE della scuola dell'infanzia e primaria. Questa assurda situazione non solo pregiudica ogni loro *chance* lavorativa attuale lasciandoli disoccupati, ma non consente loro nemmeno la possibilità di maturare punteggio e dunque migliorare la posizione in graduatoria.

E' di palmare evidenza come gli Uffici scolastici abbiano agito in termini diametralmente opposti rispetto alle istruzioni ministeriali.

**B)**

I provvedimenti impugnati violano apertamente anche il principio costituzionale di gerarchia delle fonti.

Tutti i provvedimenti impugnati dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto costituiscono sicuramente – giusta la gerarchia delle fonti – dei provvedimenti di rango inferiore, che non possono regolare la materia in contrasto con quanto stabilito da fonti di rango superiore, nella fattispecie una nota ministeriale, né aggiungere condizioni non contemplate dalla legislazione che comportino compressione del diritto dei destinatari ulteriore rispetto a quelle indicate. È stato ampiamente dimostrato, anche qui senza che sul punto sia intervenuta alcuna modifica normativa, come i provvedimenti impugnati abbiano illegittimamente previsto esclusioni che non trovano né riscontro, né giustificazione nell’assetto normativo primario e non possono essere prese in considerazione perché l’applicazione di esse da parte dell’Amministrazione dell’Istruzione violerebbe la gerarchia delle fonti.

La condizione dunque posta arbitrariamente dagli Ambiti Territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto implicante il mancato conferimento degli incarichi ai docenti inseriti con riserva che non hanno sul provvedimento giurisdizionale la dicitura “ogni effetto di legge”, è frutto di un’interpretazione illegittima che non trova alcun appiglio normativo e contrasta con i canoni interpretativi dettati dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “Preleggi” al codice civile) secondo i quali, come è noto, *“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Tali profili di illegittimità consentono agevolmente di ritenere che il diritto dei ricorrenti a permanere in GAE e a ricevere contratti di lavoro sia stato ingiustamente negato ed immotivatamente ed illegittimamente compresso ed annullato dall’Amministrazione.

A ciò si aggiunga che il comportamento degli USP di Lecce, Brindisi e Taranto ha creato una ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove si consideri che ai ricorrenti è stata preclusa la possibilità di ricevere incarichi di supplenza a differenza di moltissimi altri colleghi che, nella stessa situazione, continuano a permanere con riserva nelle predette graduatorie e soprattutto a lavorare.

**C)**

Peraltro, non va sottaciuto il legittimo affidamento dei ricorrenti che l'Amministrazione scolastica ha mortificato con il proprio comportamento.

Anche la Cassazione ha di recente affermato la necessità di tutelare il legittimo affidamento poiché preciso vincolo ermeneutico per l'interprete ed espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede.

Questo è, peraltro, ciò che la giurisprudenza comunitaria in numerosi pronunciamenti ha qualificato come la situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da uno specifico atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere rimossa salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, il diritto all'indennizzo della posizione acquisita.

D'altro canto, l'esigenza di un sempre più efficiente rapporto tra cittadini e P.A. ha indotto la giurisprudenza amministrativa a privilegiare le aspettative legittimamente ingenerate nel privato, aspettative che non possono essere sacrificate in ragione di motivi di interesse pubblico.

Dall'exkursus normativo su esposto, peraltro, si ricava chiaramente la volontà del legislatore di tutelare la posizione dei ricorrenti e di tutti color che si trovano nella loro identica posizione.

Il D.M. n. 374 del 24.04.2019 di aggiornamento delle GAE e le istruzioni ministeriali emanate in materia di supplenze sono solo gli ultimi provvedimenti che tutelano le posizioni dei diplomati magistrale ante 2001/2002 inseriti in GAE con

riserva, tuttavia i provvedimenti impugnati vanno in direzione diametralmente opposta ad essi.

Anche sotto questo profilo essi sono illegittimi.

D)

Negli scorsi giorni codesto ecc.mo Tribunale si è pronunciato su fattispecie analoghe a quella in oggetto accogliendo le tesi di questa difesa ed emanando i **decreti presidenziali n. 599 del 23.09.2020 e 605 e 607 del 25.09.2020** nei quali si legge che *“in applicazione di principi consolidati, l’iscrizione nelle graduatorie con riserva garantisce, sia pur in via provvisoria, la piena tutela della situazione controversa”*.

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Il *fumus boni juris* del presente ricorso emerge dalle considerazioni fin qui rassegnate.

Quanto al *periculum in mora*, i ricorrenti stanno già subendo un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Tutti i ricorrenti, risultando ai primissimi posti delle graduatorie di appartenenza, sono stati convocati, poiché però il loro provvedimento giurisdizionale non riportava la clausola arbitrariamente imposta dagli AT di Lecce, Brindisi e Taranto non hanno ottenuto alcun incarico.

Essi invece, leggendo le graduatorie pubblicate ad agosto, erano convinti che anche per quest’anno avrebbero ottenuto dei contratti annuali proprio perché si erano collocati ai primi posti delle GAE. Inaspettatamente dunque, nel giro di un mese sono passati dall’avere la certezza di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale all’essere del tutto privi di occupazione!

**Il 24 settembre sono iniziate le lezioni e i ricorrenti, che avevano diritto alla supplenza, sono stati costretti a rimanere a casa e al loro posto sono entrati in aula docenti in posizione deteriore in graduatoria.**

È dunque del tutto evidente che l’ingiustificabile, prima ancora che illegittimo, operato della amministrazione resistente sta cagionando e cagionerà evidenti e non

riparabili danni in termini di perdita di *chances* di natura personale, professionale ed economica: i ricorrenti non potranno attendere la definizione del giudizio di merito per vedere tutelati i propri diritti e legittimi interessi.

Le GAE sono infatti elenchi a cui gli Uffici Scolastici attingono, durante tutto l'anno scolastico, per le assunzioni in ruolo e per il conferimento di incarichi, anche di durata annuale: nel caso dei ricorrenti abbiamo visto come l'ufficio scolastico provinciale abbia provveduto alla loro convocazione ai fini dell'assegnazione di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Si confida dunque che, anche dato l'evidente *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione fin qui accennati, codesto Ill.mo TAR vorrà concedere il provvedimento cautelare richiesto.

Alla luce di quanto innanzi i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

### CHIEDONO

Che codesto ill.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione, anche mediante *decreto inaudita altera parte*:

- 1) l'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui recita “*In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi alleggeranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il*

*provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico".*

- 2) Il provvedimento prot. **AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.
- 3) L'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0013248 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *"In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico".*

\* \* \*

- 4) L'avviso pubblicato con **nota prot. AOOSPBR/0009758 del 15.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Brindisi, nella parte in cui

*recita “In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”.*

- 5) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010060 del 20.09.2020** con cui il Dirigente dell’USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell’elenco degli assunti a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l’inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente.* *In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all’ assegnazione dell’incarico”.*
- 6) L’avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPBR/0010061 del 20.09.2020** con cui il Dirigente dell’USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ai fini del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola primaria – posto comune e inglese – inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Brindisi (scorrimento della graduatoria), nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà*

*luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico".*

- 7) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010164 del 21.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese disposti con provvedimento n. 10060 del 20.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *"Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto "ogni effetto di legge" o formula equivalente.* In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all'assegnazione dell'incarico".
- 8) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010319 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune, disposti con i provvedimenti n. 10060 del 20.09.2020 e n. 10164 del 21.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *"Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di*



*contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto "ogni effetto di legge" o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all'assegnazione dell'incarico".*

- 9) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010322 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *"Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto "ogni effetto di legge" o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all'assegnazione dell'incarico".*

\* \* \*

- 10) La **comunicazione di estremi ignoti** avente ad oggetto *"Convocazioni da GAE per la proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 del personale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria, posto comune e di sostegno. Aggiornamento disponibilità e ulteriori precisazioni"* pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale di Taranto il 16.09.2020 con la quale il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, ha previsto che *"In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo*

*determinato, condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente) prevista stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato). A tal fine gli stessi consegneranno al momento della nomina obbligatoriamente il provvedimento giudiziale, che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza, questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico".*

- 11) Il **provvedimento di estremi ignoti**, non conosciuto dai ricorrenti, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.
- 12) L'**avviso di estremi ignoti pubblicato il 25.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, per la proposta di assunzione e tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, nella parte in cui recita *"In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico"*.

13) Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è soggetto a C.U. nella misura fissata ex lege in € 325,00.

**Si allegano i seguenti documenti:**

- 1) Tabella sintetica di riepilogo delle posizioni dei ricorrenti.
- 2) Avvisi di convocazione n. 12447/2020 (AT di Lecce), **2bis**) n. 13248/2020 (AT di Lecce), **2 ter**) nota n. 9758/2020 (AT di Brindisi), **2 quater**) nota n. 10061/2020 (AT di Brindisi), **2 quinquies**) nota n. 9855/2020 (AT di Taranto) e **2 sexies**) nota del 25.09.2020, senza protocollo (AT di Taranto).
- 3) Esiti conferimento incarichi n. 12762 del 16.09.2020 AT di Lecce; **3bis**) n. 10060 del 20.09.2020, **3 ter**) n. 10322 del 23.09.2020 AT di Brindisi.
- 4) Avviso di convocazione Ambito Territoriale Foggia.
- 5) Nota prot. n. 26841 del 5.09.2020 del Ministero dell'Istruzione.
- 6) Provvedimento prot. n. 10164 del 21.09.2020 dell'AT di Brindisi.
- 7) Provvedimento prot. n. 10319 del 23.09.2020 dell'AT di Brindisi.
- 8) Ordinanza n. 6505 del 24.10.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 9) Ordinanza n. 6518 del 24.10.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 10) Ordinanza n. 2267 del 29.05.2017 – Consiglio di Stato – sez. VI.
- 11) Ordinanza n. 7106 del 10.11.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 12) Ordinanza n. 6043 dell' 11.10.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 13) Ordinanza n. 6047 dell' 11.10.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.

- 14) Ordinanza n. 6016 del 10.10.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 15) Ordinanza n. 7432 del 23.11.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 16) Ordinanza n. 5619 del 16.09.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 17) Ordinanza n. 6489 del 24.10.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 18) Decreto n. 4836 del 27.08.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis confermato con ordinanza del 24.10.2016.
- 19) Ordinanza n. 8272 del 27.12.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis.
- 20) Ordinanza n. 547 del 18.02.2016 – del Consiglio di Stato – sez. VI.
- 21) Decreto n. 4822 del 26.06.2016 – T.A.R. Lazio – sez. di Roma – sez. III bis confermato con ordinanza del 24.10.2016.
- 22) Sentenza n. 616 del 15.06.2020 – T.A.R. Puglia – sez. di Lecce .

Il sottoscritto procuratore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio dall'Ufficio postale di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 29 settembre 2020

Avv. Simona Manca

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**SEZIONE DI LECCE**

**Istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati**

**mediante *decreto inaudita altera parte* ex art. 56 cpa**

**PER: LONGO ANGELA** (cf. LNGNGL76L46I119R) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 6.07.1976, **VANTAGGIATO ANGELA** (c.f. VNTNGL83A70E506J) nata a Lecce il 30.01.1983, **CITIULO LAPORTA ANNA RITA** (c.f. CTLNRT70C53B180I) nata a Brindisi il 13.03.1970, **BRICCHETTO ANGELA** (c.f. BRCNGL71M45B180U) nata a Brindisi il 5.08.1971, **LIBRATO FRANCESCA** (c.f. LDRFNC77R44F152W) nata a Mesagne (BR) il 4.10.1977, **COPPOLA COSIMA ANNA** (c.f. CPPCMN82A52F152Z) nata a Mesagne (BR) il 12.01.1982, **BARBUZZI MARIA VALERIA** (c.f. BRBMVL73M42F152I) nata a Mesagne (BR) il 2.08.1973, **DI CEGLIE DOMENICA** (c.f. DCGDNC70D63D508R) nata a Fasano (BR) il 23.04.1970, **BIANCHI LUCIA** (c.f. BNCLCU74R65H096E) nata a Putignano (BA) il 25.10.1974, **DE FILIPPIS FRANCESCO** (c.f. DFLFNC78R09I119X) nato a San Pietro Vernotico (BR) il 9.10.1978, **MASTRO GIOVANNA** (c.f. MSTGNN78P42C424S) nata a Ceglie Messapica (BR) il 02.09.1978, **LORENZO ANNAMARIA** (c.f. LRNNMR78M69B506G) nata a Campi Salentina (LE) il 29.08.1978, **PUNZI CARMELA** (c.f. PNZCML74D63Z112M) nata in Germania il 23.04.1974, **SICILIANO MARIA ADDOLORATA** (c.f. SCLMDD68E58I396F) nata a San Vito dei Normanni (BR) il 18.05.1968, **PEPE FRANCESCA** (c.f. PPEFNC81E69B180Q) nata a Brindisi il 29.05.1981, **NATALE VIVIANA** (c.f. NTLVVN82C70F152G) nata a Mesagne (BR) il 30.03.1982, **PAGLIARA ANTONIETTA** (c.f. PGLNNT68A53I396K) nata a San Vito dei Normanni (BR) il 13.01.1968, **PAGLIARA LUIGINA** (c.f. PGLLGN77A56D761T) nata a Francavilla Fontana (BR) il 16.01.1977, **TERMITE VIRGINIA** (c.f. TRMVGN73M43I396E)

nata a San Vito dei Normanni (BR) il 3.08.1973, **PIGNATELLI EMILIA** (c.f. PGNMLE72L45B180V) nata a Brindisi il 05.07.1972, **SAPONARO MARIA DOMENICA** (c.f. SPNMDM73H54I045Z ) nata a San Michele Salentino (BR) il 14.06.1973, **LONGO MARIA** (c.f. LNGMRA64M44H822F) nata a San Donaci (BR) il 4.08.1964, **PRETE STEFANIA** (c.f. PRTSFN81H48I119M) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 8.06.1981, **LAMENDOLA LUCIANA** (c.f. LMNLCN82E59B180B) nata a Brindisi il 19.05.1982, **BARBA STEFANIA** (c.f. BRBSFN67S45B180S) nata a Brindisi il 5.11.1967, **CALZOLARO MARIA ROSARIA** (c.f. CLZMRS70H47E506I) nata a Lecce il 7.06.1970, **OLIVA SERENA** (c.f. LVOSRN81T58I119H) nata a San Pietro Vernotico (Br) il 18.12.1983, **CAPOBIANCO CINZIA** (c.f. CPBCNZ83H41B180Q) nata a Brindisi il 1.06.1983, **FRANCAVILLA GRAZIA** (c.f. FRNGRZ83B62B180C) nata a Brindisi il 22.02.1983, **RUCCO GIUSEPPINA** (c.f. RCCGPP80L43B506Y) nata a Campi Salentina (LE) il 3.07.1980, **MARSEGLIA TEODORA** (c.f. MRSTDR73S46B180V) nata a Brindisi il 6.11.1973, **DEL PRETE MARIANGELA** (c.f. DLPMNG83M56B180Z) nata a Brindisi il 16.08.1983, **CIRACI VALENTINA** (c.f. CRCVNT83A58A662E) nata a Bari il 18.01.1983, **PUTIGNANO GIUSEPPINA** (c.f. PTGGPP79M46F152J) nata a Mesagne (BR) il 6.08.1979, **ESPOSITO IVANA** (c.f. SPSVNI83H62Z112N) nata in Germania il 22.06.1983, **ZITO DEBORAH** (c.f. ZTIDRH78S52C424S) nata a Ceglie Messapica (BR) il 12.11.1978, **BONGIORNO ISABELLA** (c.f. BNGSLL79R57C034C) nata a Cassino (FR) il 17.10.1979, **FORASTIERE FRANCESCA** (c.f. FRSFNC77C47L049A) nata a Taranto il 7.03.1977, **DE PREZZO MARIA** (c.f. DPRMRA65P59L711Y) nata a Veglie (LE) il 19.09.1965, **MONACO MANUELA** (c.f. MNMNL83D53L049B) nata a Taranto il 13.04.1983, **DI MAGGIO VITTORIA** (c.f. DMGVTR74D43L049G) nata a Taranto il 3.04.1974, **RIGLIANO ANTONIETTA** (c.f. RGLNNT73A69B506R) nata a Campi Salentina (LE) il 29.01.1973, **MARTINA LUCIANA** (c.f. MRTLCN76L70A662J) nata a Bari il

30.07.1976, **RAMPINO ANGELINA ANNA** (c.f. RMPNLN65P65L383Y) nata a nata a Trepuzzi (LE) il 25.09.1965, **SEMERANO ANNA IVANA**(c.f. SMRNVN74H52I119Q) nata a nata a San Pietro Vernotico (BR) il 12.06.1974, **NUZZOTE ANNA MARIA** (c.f. NZZNMR75R43I549V) nata a nata a Scorrano (LE) il 03.10.1975, **VISSICCHIO STEFANIA** (c.f. VSSSFN62A52E506O) nata a Lecce il 12.01.1962, **FORTUNATO ESTERINA** (c.f. FRTSRN70P54I119R) nata a San Pietro Vernotico (BR) il 14.09.1970, **DE MICHELI LUCIA** (c.f. DMCLCU78T51B936O) nata a Casarano (LE) l'11.12.1978, **DE MICHELI BARBARA** (c.f. DMCBBR79S66B936L) nata a Casarano (LE) il 26.11.1979, **DE LUCA GIULIETTA** (c.f. DLCGTT68E51L383C) nata a Trepuzzi (LE) l'11.05.1968, **RUFFO SABRINA** (c.f. RFFSRN79E70D862L) nata a Galatina (LE) il 30.05.1979, **MARIANO PAMELA**(c.f. MRNPML81H66D862I) nata a Galatina (Le) il 26.06.1981, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trepuzzi (Le) alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

***Ricorrenti***

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

**NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI**

**TARANTO**, in persona dei Dirigenti *p.t.*, domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

*Resistenti*

**E NEI CONFRONTI DI: MASTRIA MARIA GRAZIA, TRAMACERE LUCIA, CATAMO ANNA MARIA, VINCI RITA, PISANELLI SIMONA**

*Controinteressati*

### **Ill.mo signor Presidente**

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso notificato contestualmente alla presente istanza:

- 1) l'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”*.
- 2) Il provvedimento prot. **AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, **Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno,



nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.

- 3) L'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0013248 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.

\* \* \*

- 4) L'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPBR/0009758 del 15.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Brindisi, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.

- 5) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010060 del 20.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*.
- 6) L'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPBR/0010061 del 20.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola primaria – posto comune e inglese – inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Brindisi (scorrimento della graduatoria), nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.

- 7) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010164 del 21.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese disposti con provvedimento n. 10060 del 20.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all'assegnazione dell'incarico”*.
- 8) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010319 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune, disposti con i provvedimenti n. 10060 del 20.09.2020 e n. 10164 del 21.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all'assegnazione dell'incarico”*.

- 9) Il provvedimento prot. **AOOUSPBR/0010322 del 23.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, **Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*.

\* \* \*

- 10) La **comunicazione di estremi ignoti** avente ad oggetto *“Convocazioni da GAE per la proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 del personale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria, posto comune e di sostegno. Aggiornamento disponibilità e ulteriori precisazioni”* pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale di Taranto il 16.09.2020 con la quale il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, ha previsto che *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato, condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente ) prevista stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato). A tal fine gli stessi consegneranno al momento della nomina obbligatoriamente il provvedimento giudiziale, che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza, questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.

- 11) Il **provvedimento di estremi ignoti**, non conosciuto dai ricorrenti, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.
- 12) L'**avviso di estremi ignoti pubblicato il 25.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, **Ambito Territoriale per la provincia di Taranto**, per la proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.
- 13) Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

Si danno per noti i fatti di causa considerato che vengono notificati contestualmente alla presente istanza.

Dalla lettura degli stessi, e dalla circostanza che l'a.s. 2020/2021 ha avuto inizio proprio in questi giorni precisamente il **24 settembre**, è evidente che le esigenze cautelari sono così imminenti da non consentire di attendere la camera di consiglio.

Peraltro, non avendo nominato i ricorrenti per i noti motivi, gli Ambiti Territoriali stanno in questi giorni scorrendo le graduatorie per nominare altri insegnanti dopo di loro in GAE.

Come si è già detto nell'istanza di sospensione contenuta nel ricorso, i ricorrenti dopo aver insegnato come precari per anni, quest'anno sono stati convocati ma non hanno ottenuto alcun incarico, pur risultando in posizione utile.

Essi si sono ritrovati inaspettatamente privi di un posto di lavoro.

Se invece i ricorrenti grazie a un provvedimento cautelare potessero ottenere il conferimento delle supplenze, potrebbero, nell'attesa della Camera di Consiglio, continuare ad insegnare; questo consentirebbe da un lato ai ricorrenti di continuare a svolgere il loro amato lavoro e dall'altro garantirebbe l'ordinato avvio dell'anno scolastico.

In considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, dunque, è evidente che ricorrono tutte le condizioni per la concessione con Decreto Presidenziale di idonea misura cautelare ex art. 56 cpa.

Per tutto quanto innanzi, i ricorrenti, per come rappresentati e difesi

### **CHIEDONO**

Alla S.V. Ill.ma di voler, in accoglimento della presente istanza, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sino alla Camera di Consiglio che la S.V. Ill.ma vorrà fissare, consentendo così ai ricorrenti di ottenere gli incarichi e di prendere servizio presso gli istituti scolastici della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.

Lecce, 29 settembre 2020

Avv. Simona Manca